

Civile Ord. Sez. 3 Num. 9200 Anno 2021  
Presidente: ARMANO ULIANA  
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO  
Data pubblicazione: 02/04/2021

Rep.

**ORDINANZA**

Ud. 06/07/2020

sul ricorso 2759-2019 proposto da:

CC

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - ENEL SERVIZIO  
ELETTRICO S.P.A 09633951000, E-DISTRIBUZIONE SPA,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51,  
presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che li  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO  
VACCARELLA:

*- ricorrenti -*

2020

*nonché contro*

793

ALTOMONTE MARTINO;

*- intimati -*

Nonché da:

rappresentato e difeso dagli avvocati

ALTOMONTE MARTINO, MAURO MARCHELLO, FRANCESCO  
ASTONE;

*- ricorrenti incidentali -*

*contro*

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - ENEL SERVIZIO  
ELETTRICO S.P.A 09633951000, E-DISTRIBUZIONE SPA,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51,  
presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che li  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO  
VACCARELLA;

*- controricorrenti all'incidentale -*

avverso la sentenza n. 2270/2018 della CORTE D'APPELLO di  
PALERMO, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
06/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO  
SCARANO;

udito l'Avvocato;

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

Con sentenza del 19/11/2018 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame interposto -in proprio e quale procuratrice della società Enel Distribuzione s.p.a.- dalla società Enel Servizio Elettrico s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Marsala n. 488 del 2014, ha rideterminato in diminuzione l'ammontare liquidato dal giudice di prime cure in favore del sig. Martino Altomonte, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda agricola sita nel Comune di Marsala -Contrada di Torregenna-, in conseguenza della mancata irrigazione dei fondi rustici all'esito dell'asseritamente illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. e la società E-Distribuzione s.p.a. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l'Altomonte, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso la società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. e la società E-Distribuzione s.p.a.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il 1° motivo le ricorrenti in via principale denunziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1218, 1223, 1227, 1175, 1176, 1375, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 3, c.p.c.; nonché violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 4, c.p.c.

Si dolgono che, con motivazione apparente e pertanto inesistente, la corte di merito le abbia erroneamente considerate in colpa ( anche ) per aver mantenuto una condotta contraria a buona fede o correttezza nel non ripristinare la fornitura di energia elettrica in favore dell'odierno controricorrente, laddove essa ha immediatamente riscontrato la richiesta dell'Altomonte del 1998, rappresentandogli di non poter dare luogo al richiesto ripristino per risultare l'utenza già volturata a nome dell'affittuaria sig. Antonina Capizzo, come ribadito con atto stragiudiziale notificato nel 1998, riscontrato da controparte con <<raccomandata del 10.4.01>>.

Lamenta che il proprio inadempimento è stato invero argomentato alla stregua di <<obbligazioni che non trovano riscontro nel contratto (sopralluogo ! verifiche planimetriche ! ecc.)>>.

Con il 2° motivo denunziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1223, 1227 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 3, c.p.c.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che la condotta inerte dell'Altomonte ha in ogni caso interrotto il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale ascrittale e ogni ipotesi di danno, atteso che <<la fornitura di energia elettrica è stata ... originariamente interrotta nell'agosto 1993 e la prima richiesta di ripristino della fornitura da parte dell'Altomonte risale all'agosto 1998, dopo esattamente cinque anni>> nel corso dei quali <<Altomonte non ha fatto assolutamente nulla>>.

Lamentano che <<tali fatti sono stati puntualmente rappresentati alla Corte d'Appello di Palermo nel precedente grado di giudizio, ma da quest'ultima assolutamente non esaminati sotto il profilo della dedotta interruzione di ogni nesso causale>>, con conseguente erroneità della impugnata decisione, non essendosi considerato che <<con la propria condotta l'Altomonte non ha affatto e semplicemente "concorso alla causazione del danno", ma lo ha interamente determinato interrompendo il nesso causale, perché avrebbe potuto totalmente evitarlo e non lo ha fatto>>.

Si dolgono che la corte di merito abbia invero conseguentemente commesso <<il classico errore di sussunzione>> nel <<palesemente>> applicare <<l'art. 1227 c.c.>> in luogo viceversa dell'art. 1223 c.c., <<ovvero e a tutto concedere>> del <<secondo comma dell'art. 1217 [ *recte*, 1227 ], ove la distinzione è, al contrario, palese: una cosa è la situazione in cui lo stesso danneggiato concorre con la sua condotta coeva o successiva a quella del danneggiante alla causazione del danno ( il quale non di meno risulta causalmente riconducibile anche alla condotta del danneggiante ); ben altra situazione -ed era quella che dovevasi rinvenire nella specie- è quella in cui la condotta del danneggiato è tale da non consentirgli di evitare il danno che invece con una condotta attiva poteva agevolmente evitare>>, giacché <<in

tale ultimo caso -ed è il caso di specie- si interrompe totalmente il nesso causale rispetto alla condotta del danneggiante>>.

Con il 3° motivo denunciano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1223, 2727, 2729, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 3, c.p.c.

Si dolgono dell'erronea determinazione del danno operata dai giudici di merito, avendo la corte di merito ritenuto <<irrilevante che l'Altomonte non abbia dato prova diretta dei redditi in passato percepiti dalla coltivazione dei terreni producendo le dichiarazioni dei redditi>>, fondando la propria decisione <<su una valutazione presuntiva e forfettaria, asseritamente supportata dalla CTU, in ordine ai redditi astrattamente percepibili>>.

Lamentano che la corte di merito ha recepito le conclusioni della CTU espletata in un altro giudizio, <<quello conclusosi con la sentenza della C.A. Palermo n. 522/2008 passata in giudicato>>, che <<fotografa in realtà lo stato dei luoghi prima del 1993 in relazione al quale il pregiudizio patito dall'Altomonte a causa della interruzione nella fornitura di energia elettrica è stato già ampiamente riconosciuto e risarcito con la menzionata sentenza n. 522/2008 ... che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva ... liquidato in favore dell'Altomonte la somma di euro 762.137,90>>, laddove <<la CTU del 2012 ... svoltasi nelle fasi di merito del presente giudizio ... rivela invece una situazione dei luoghi del tutto differente, in totale stato di abbandono>>, giacché <<i terreni, allorquando venne effettuata la CTU nel 2012, erano totalmente incolti e improduttivi e ciò pertanto anche a distanza di diversi anni dalla riattivazione avvenuta nel 2008 in favore dell'Altomonte della fornitura di energia elettrica>>

Si dolgono essere a tale stregua <<errata l'impugnata sentenza laddove ritiene di non tener conto ... delle osservazioni del CTU quando nel 2012 fotografa inequivocamente i terreni in stato di abbandono, non accorgendosi il secondo giudice di come la consulenza svoltasi nelle fasi di merito del presente giudizio sia giunta a conclusioni radicalmente difformi rispetto a quelle degli "elaborati peritali dei CTU nominati in sede di due precedenti procedimenti di accertamento tecnico preventivo del 1993" e di come infatti la "azienda

agricola" condotta dall'Altomonte nel 2012 non fosse affatto "ampiamente coltivata" come nel 1993, ma totalmente incolta e abbandonata>>.

Lamentano avere la corte di merito erroneamente dichiarato nell'impugnata sentenza <<che "per la determinazione del reddito medio netto che l'attore avrebbe potuto ricavare negli anni del distacco dell'energia elettrica ( Agosto 1993 – Gennaio 2008 ) si presume che sia stato mantenuto, per tutto il periodo considerato, lo stesso indirizzo produttivo ortofrutticolo e la stessa destinazione colturale>>, fondando la propria decisione su <<una CTU ... basata esclusivamente su elementi pseudo-presuntivi>>, priva di <<alcun riscontro nella realtà dei luoghi o nella documentazione che ad essi poteva riferirsi>>.

Lamentano, ancora, che in ogni caso <<la motivazione d'appello nel suo complesso, riguardo alla liquidazione del lucro cessante, si pone in evidente rotta di collisione con l'art. 1223 (e degli artt. 2697 e 2729 in connessione con il primo) e con la consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Suprema Corte a[ ] riguardo formatasi ... allorché ignora il summenzionato distinguo tra "danno evento" ( non risarcibile ) e "danno-conseguenza", bellamente arrestandosi alla attestazione della "responsabilità di Enel nella produzione del danno-evento">>, limitandosi <<a far propria la valutazione del CTU, reputandola "in linea con gli elaborati del 1993 ... che hanno fotografato lo stato dei luoghi al momento del distacco di energia del 17-8.1993", procedendo perciò a calcolo (meramente ipotetico) "del reddito complessivo medio dell'azienda dal 1993/1994 al 2007/2008"... come se fosse rimasta attiva>>.

Con il 1° motivo il ricorrente in via incidentale denuncia violazione degli artt. 2907-2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo denuncia violazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 4, c.p.c.

Con il 3° motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 4, c.p.c.

Si duole che, in <<violazione del giudicato esterno ... formatosi nell'ambito del precedente giudizio tra le medesime parti ( Tribunale di

Marsala, n. 543/2002 e Appello di Palermo, n. 522/2008 ... ), nel corso del quale la percentuale del concorso nella produzione del danno era stata già definitivamente fissata nella misura del 30%>> a suo carico e del 70% a carico di controparte, la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza rideterminato <<la percentuale di danno imputabile al danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, 1° co., c.c., aumentandola dal 30% al 50%>>.

Lamenta che <<tale giudicato era ... stato rilevato anche dalla pronuncia di primo grado di questo procedimento (Tribunale di Marsala 5 maggio 2014 ...), che ha ... ribadito, e proprio in considerazione del precedente giudicato, il concorso del danneggiato nella misura del 30%>>.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che <<benché il primo giudizio avesse ad oggetto l'accertamento del danno emergente ed il presente giudizio l'accertamento del lucro cessante e delle altre voci di danno richieste da parte attrice, entrambi avevano quale presupposto l'accertamento dell'inadempimento di Enel e la misura del concorso del danneggiato nella produzione del danno, sicché la questione relativa a questi due distinti presupposti della domanda, già accertati con sentenza passata in giudicato, non potevano essere nuovamente esaminati dalla Corte di Appello>>, essendo <<certo che entrambi i giudizi siano stati celebrati tra le stesse parti, con medesimi *petitum* e *causa petendi*: fermi gli accertamenti in punto di fatto, fermo l'accertamento dell'inadempimento ed il concorso colposo del danneggiato, la differenza è data unicamente dal danno di cui è stato richiesto il risarcimento e cioè il danno emergente nel primo giudizio ed il lucro cessante, insieme ad altre voci di danno, nel secondo giudizio. Presupposto logico giuridico di entrambi era dunque l'accertamento dell'inadempimento ed il concorso del danneggiato nella produzione del danno>>.

Lamenta che, essendo <<sicuro che la sentenza del primo giudizio avesse accertato il concorso del danneggiato nella produzione del danno, quantificandolo nella misura del 30%, ascrivendo invece ad Enel la responsabilità nella misura del 70%>>, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza ... violato il limite posto dal giudicato, avendo riesaminato la

questione del concorso di colpa del danneggiato e avendone rideterminato la relativa percentuale, aumentandola arbitrariamente al 50%>>.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che il giudice di prime cure <<aveva ribadito quanto deciso nel precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato in merito al concorso colposo di Altomonte>> e <<aveva confermato che, anche in ragione del giudicato, il concorso colposo dovesse essere quantificato nella misura del 30%>>, laddove <<proprio questa parte della decisione di primo grado, ed il relativo dispositivo, non avevano formato oggetto di censura: Enel aveva infatti formulato in appello solo due motivi di censura, relativo il primo alla sussistenza del suo inadempimento, il secondo alla quantificazione del danno, mentre Altomonte non aveva proposto appello incidentale>>.

Lamenta che, avendo <<la sentenza di primo grado statuito sul punto della misura del concorso del creditore nella causazione del danno>>, poiché <<la parte della pronuncia in questione non aveva formato oggetto di appello>>, è invero altresì <<certo che la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo [ grado ] sul punto, ed elevando dal 30% al 50% la misura della responsabilità del danneggiato, ha violato il giudicato interno che si era formato su questo punto>>, e <<per quanto occorra, avendo esaminato quella parte della pronuncia in difetto di alcuna sollecitazione di parte appellante, ha anche violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato>>.

Si duole che, dopo aver ripreso <<in modo praticamente testuale la motivazione della pronuncia di primo grado>>, la corte di merito abbia <<del tutto omesso di spiegare nella motivazione la ragione per la quale abbia ritenuto di modificare la valutazione operata dal giudice di primo grado, limitandosi a ribadire le argomentazioni e rideterminando, tuttavia, la percentuale del concorso di colpa, aumentata al 50%>>, sicché <<di conseguenza sussiste certamente il denunciato difetto assoluto della motivazione, *sub specie* motivazione apparente, poiché, avendo integralmente confermato la motivazione della sentenza di primo grado, il giudice di appello ha mutato la misura del concorso di responsabilità del danneggiato lasciando



del tutto imprecisato e non utilmente ricostruibile il motivo per cui -ferma l'identità delle circostanze considerate e della motivazione che le ricostruisce- la valutazione del giudice di primo grado sia stata mutata, con conseguente grave vizio della motivazione, costituzionalmente rilevante>>.

Con il 4° motivo denuncia violazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 3, c.p.c., 111 Cost., 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 4, c.p.c.

Con il 5° motivo denuncia violazione degli artt. 1219, 1224, 1227 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia del tutto immotivatamente <<annullato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione>> altresì <<in assenza di una censura sul punto e nonostante la questione fosse rimasta del tutto estranea al contraddittorio tra le parti>>, laddove <<il capo della sentenza relativo alla rivalutazione e agli interessi di mora compensativi>> costituisce un <<autonomo capo della sentenza>>, che deve dunque <<formare oggetto di specifica censura>>, nella specie invero <<del tutto mancata>>.

Lamenta l'erroneità dell'impugnata decisione là dove ha <<revocato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione in palese violazione delle norme che disciplinano la liquidazione del risarcimento del danno e la sua natura di debito di valore, quale è appunto il risarcimento del danno che forma oggetto del presente giudizio>>.

I motivi di entrambi i ricorsi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto connessi.

Il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il ricorso incidentale è viceversa fondato esclusivamente in relazione al 4° e al 5° motivo, e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che l'eccezione di giudicato, sia esterno che interno, formulata dall'odierno controricorrente e ricorrente incidentale è infondata.

E' rimasto nella specie accertato che il 6/3/1993 e il 17 agosto 1993 l'Enel ha sospeso l'erogazione di energia elettrica per l'azienda agricola sita

nella Contrada di Torregenna del Comune di Marsala dell'odierno controricorrente e ricorrente incidentale, con ripristino della fornitura avvenuto solamente nell'agosto del 2008.

Con sentenza del 18/4/2008, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza Trib. Marsala 18/10/2002, declaratoria dell'illegittimità dei distacchi operati dall'Enel, e del concorso di colpa ascritto all'Altomonte nella misura del 30% avendo quest'ultimo <<lasciato trascorrere un periodo di tempo eccessivo ( 40 giorni ) prima di dare corso all'azione giudiziaria ( ricorso ex art. 700 c.p.c. ) nei confronti dell'Enel a seguito del primo distacco dell'energia elettrica>>, essendo invero <<non ... dubbio che la tempestiva proposizione di azione giudiziaria fosse attività che potesse senz'altro esigersi da parte del danneggiato>>.

Ha conseguentemente condannato l'Enel al risarcimento dei <<danni subiti alle colture a causa della mancata irrigazione>> già liquidati dal giudice di prime cure.

Con successivo procedimento introdotto nel 2010, come indicato nella sentenza del giudice di prime cure del 2014 con conferma sul punto da parte della corte di merito nell'impugnata sentenza, l'odierno controricorrente e ricorrente in via incidentale Altomonte ha domandato il <<risarcimento dei danni ex artt. 1218 e 1223 c.c. consequenziali all'inadempimento di controparte in ragione dell'illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica a far data dal 17.8.1993 e sino al suo ripristino avvenuto l'1.08.2008>>.

Ha pertanto chiesto il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'inadempimento dell'Enel <<acclarato con ... sentenza passata in giudicato ... *sub specie* di illegittimo distacco dell'energia elettrica nel marzo e nell'agosto del 1993>>, e specificamente di quelli emersi e maturati in conseguenza e successivamente al secondo ed ultimo distacco <<perpetrato dalla stessa, senza soluzione di continuità, sino all'agosto 2008>>.

Emerge a tale stregua evidente che il *petitum* e la *causa petendi* del secondo procedimento iniziato nel 2010 sono invero diversi da quelli oggetto del 1° procedimento, conclusosi nel 2008, nel quale è stato dall'Altomonte

domandato ed ottenuto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del 1° distacco del 6/3/1993 e <<sino al suo ripristino avvenuto l'1.08.2008>>, come del resto dal giudice di primo grado del presente ( secondo ) procedimento accertato ed affermato [ <<l'inadempimento contrattuale contestato si sostanzi[a] proprio nell'illegittima reiterata interruzione della fornitura di energia elettrica ( *id est* mancato ripristino ) dal 17.08.1993 ( data dell'illegittimo distacco ) sino al ripristino effettuato l'1.8.2008>>] là dove ha conseguentemente escluso esservi <<nel presente giudizio ... alcuna continenza di petitum e causa petendi con il precedente, afferendo la domanda risarcitoria a danni ben distinti da quelli liquidati con la citata sentenza del 2002, sia per tipologia ( gli uni danni emergenti, gli altri essenzialmente da lucro cessante e non patrimoniali ) che per contesto temporale di riferimento>>, non essendo pertanto configurabile <<qualsivoglia abusiva parcellizzazione della tutela del diritto azionato>> ( pag. 17 della sentenza Trib. Marsala del 2014 ).

Orbene, siffatte *rationes decidendi* rimaste entrambe non impugnate dagli odierni ricorrenti.

Con particolare riferimento ai motivi del ricorso principale e ai primi tre motivi del ricorso incidentale deve al riguardo osservarsi che il giudice di prime cure del presente secondo procedimento ( esclusa l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di somministrazione di energia elettrica *de quo* ex art. 1456 c.c., dedotta dalla società Enel s.p.a. in ragione dell'asserita morosità dell'utente ), movendo dall'illegittimità del distacco operato dall'Enel nel 1993 ha considerato il perdurante inadempimento della medesima società fino al 2008, procedendo a riconsiderare altresì il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° co., c.c., ravvisandolo sussistente in ragione della circostanza che <<pur a fronte della comunicazione in data 20.10.1993 della asserita risoluzione del contratto ... non ha espressamente avanzato domanda di adempimento ( *id est*, ripristino della fornitura di energia elettrica, previo accertamento della declaratoria di inefficacia della risoluzione ), ma si è limitato a chiedere i danni alle colture patiti in conseguenza del duplice distacco dell'energia elettrica ... con ciò concorrendo a cagionare il protrarsi

dell'evento dannoso ex art. 1227 comma 1 c.c., o, in ogni caso ad aggravare le conseguenze che ne sono derivate ex art. 1227 comma 2 c.c.>>.

Tale giudice ha dunque considerato il protrarsi dell'inerzia dell'odierno controricorrente e ricorrente in via incidentale Altomonte per <<oltre un anno dall'ultimo distacco e di quasi un anno dalla raccomandata del 20.10.1993>>, stigmatizzando che <<solo nel settembre 1994>> abbia <<avanzato, in via stragiudiziale, la richiesta di immediato ripristino della fornitura di energia elettrica, reiterandola a distanza di ben quattro anni, nell'agosto 1998>>.

Emerge *ictu oculi* evidente come siffatta inerzia sia invero diversa da quella valutata dai giudici di merito nel 1° procedimento conclusosi nel 2008, consistita nell'aver l'Altomonte <<lasciato trascorrere un periodo di tempo eccessivo ( 40 giorni ) prima di dare corso all'azione giudiziaria ( ricorso ex art. 700 c.p.c. ) nei confronti dell'Enel a seguito del primo distacco dell'energia elettrica>> del 6/3/1993.

All'esito della detta riconsiderazione, il giudice di prime cure del presente ( secondo ) procedimento è pervenuto a stimare il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, in termini invero ( meramente ) coincidenti con la stima al riguardo operata dal giudici di merito del 1° procedimento conclusosi nel 2008, all'esito di una autonoma e specifica disamina della condotta mantenuta dalle parti e dal danneggiato Altomonte in particolare.

Ha al riguardo espressamente affermato che, <<ferma la responsabilità di parte convenuta nella produzione del danno-evento di reiterata illegittima omessa fornitura di energia elettrica sino all'agosto del 2008, si ritiene, tuttavia, sussistere l'eccepite concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 comma 1 c.c.>>, risultando <<provata *ex actis* la circostanza che, pur a fronte della comunicazione in data 20.10.1993 della asserita risoluzione del contratto di somministrazione dell'energia elettrica, con atto di citazione notificato il 12.02.1994 ( il cui giudizio si è concluso ... con la sentenza del tribunale di Marsala del 2002 ), l'attore non ha espressamente avanzato domanda di adempimento ( *id est*, ripristino della fornitura di energia elettrica, previo accertamento della declaratoria di inefficacia della risoluzione ), ma si è limitato a richiedere i danni alle colture>>, <sup>altresì</sup> sottolineando che <<solo nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

settembre 1994 ( a distanza di oltre un anno dall'ultimo distacco e di quasi un anno dalla raccomandata del 20.10.1993 ) l'attore ha avanzato, in via stragiudiziale, la richiesta di immediato ripristino della fornitura di energia elettrica, reiterandola a distanza di ben quattro anni, nell'agosto 1998>>.

Successivamente, <<ferma la responsabilità di Enel nella produzione del danno-evento di reiterata ed illegittima omessa fornitura di energia elettrica>>, la corte di merito ha viceversa diversamente quantificato siffatto concorso di colpa del danneggiato, stimandolo <<nella maggior misura del 50%>>, al riguardo sottolineando avere quest'ultimo <<avanzato richiesta di ripristino solo nel settembre 1994 ( e quindi a distanza di oltre un anno dall'ultimo distacco ) reiterandola successivamente solo dopo ben quattro anni, ossia nell'agosto 1998>>, a tale stregua avendo <<indubbiamente concorso colposamente nella causazione del danno, rimanendo inerte nel proporre richiesta di ripristino della sospesa erogazione di energia elettrica, sia in via stragiudiziale sia nell'ambito del giudizio allora pendente tra le medesime parti, ove, invero, proponeva esclusivamente domanda di risarcimento danni e non alcuna richiesta di ripristino, che, peraltro, avrebbe potuto richiedere, anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.>>.

Orbene, nell'operare la riconsiderazione del concorso di colpa del danneggiato nei suindicati termini il giudice del gravame ha invero fatto senz'altro legittimo esercizio dei propri poteri.

Diversamente da quanto dall'odierno controricorrente e ricorrente in via incidentale sostenuto nei propri scritti difensivi, non può infatti ritenersi essersi formato ( nemmeno ) alcun giudicato interno in ordine alla misura del concorso nella stimata ripartizione del 70% e del 30% a carico rispettivamente dell'Enel e dell'Altomonte, ostandovi la doglianza espressamente mossa dai ricorrenti in via principale nel contestare *in toto* la propria responsabilità relativamente (pure) ai fatti odiernamente in contestazione, a tale stregua risultando indubitabilmente censurato, in ossequio al brocardo che <<il più contiene il meno>>, anche il concorso di colpa nella misura nella specie dalla corte di merito ravvisata.

Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la valutazione della condotta rilevante ai sensi dell'art. 1227, 1° co., c.c., e la determinazione del grado delle colpe concorrenti alla stregua della valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili integra un giudizio di fatto di spettanza del giudice del merito ( v. Cass., 30/11/2009, n. 25236; Cass., 17/4/1982, n. 2337. E già Cass., 11/3/1966, n. 697 ), il quale assolve l'obbligo della motivazione con l'esprimere il proprio convincimento circa la maggiore o uguale gravità dell'una o dell'altra colpa in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili ( v. Cass., 13/11/2014, n. 24204 ), l'operato apprezzamento in tal caso sottraendosi al sindacato di legittimità ( v. Cass., 21/1/2010, n. 1002; Cass. 2/2/2006, n. 2224; Cass. 29/9/2005, n. 19166; Cass, 08/04/2003, n. 5511; Cass. 3/12/2002, n. 17152 ), va per altro verso sottolineato, avuto in particolare riferimento al 2° motivo del ricorso principale, che la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta inadempiente dall'Enel nella specie mantenuta è stata dai giudici di merito in effetti espressamente e con congrua motivazione valutata.

Deve d'altro canto escludersi la fondatezza del pure denunciato ( da parte delle ricorrenti in via principale ) vizio di sussunzione.

Atteso che l'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata ( mentre l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ), costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità in presenza come nella specie di congrua motivazione ( v. Cass., 10/4/2019, n. 9985; Cass., 25/2/2014, n. 4439; Cass., 7/12/2005, n. 26997 ), va sottolineato come gli odierni ricorrenti si limitino invero al riguardo ad inammissibilmente riproporre sostanzialmente in termini di mera contrapposizione la propria tesi difensiva già sottoposta ai giudici di merito e dai medesimi non accolta.

Va ulteriormente sottolineata (con particolare riferimento al 1° motivo del ricorso principale) l'infondatezza dell'assunto delle odierne ricorrenti secondo cui <<la Corte -violando nuovamente e doppiamente l'art. 1218 c.c.- inventa di sana pianta obbligazioni che non trovano alcun riscontro nel contratto (sopralluogo ! verifiche planimetriche ! ecc.), né sa dire ovviamente ove tali prestazioni siano previste nel contratto ... né le immaginifiche prestazioni aggiuntive, frettolosamente sortite dalla fantasia della Corte territoriale, possono trovare alcun fondamento nei canoni di diligenza, correttezza e buona fede, come sembra, sia pur confusamente, pretendersi nella motivazione impugnata. Di talché risulta erronea quest'ultima stravolgendo essa il principio di correttezza o buona fede nell'adempimento dell'obbligazione, nonché il concetto di diligenza ... Non può infatti in alcun modo ragionevolmente pretendersi che rientri nell'ordinario standard di diligenza e perizia il fatto che funzionari Enel effettuino un "sopralluogo" nelle proprietà degli utenti per verificare la conformità tra la situazione di fatto e quella che, invece, risulta dalla eventuale documentazione trasmessa dall'utente medesimo all'esercente del servizio elettrico. E' evidente infatti come alle società esercenti il servizio di somministrazione di energia elettrica non siano demandati poteri e/o compiti ispettivi che possano anche solo lontanamente giustificare l'assunto del secondo giudice>>.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di osservare, al rispetto di tali obblighi il debitore è nell'adempimento del contratto invero sempre e comunque tenuto ad improntare la propria condotta, a prescindere dal tenore delle clausole contrattuali.

La buona fede o correttezza oggettiva costituisce regola ( artt.1337, 1358, 1375 e 1460 c.c. ) di comportamento [ quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass., 10/11/2010, n.22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un., 25/11/2008,n. 28056) che trova applicazione anche a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile

sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v. Cass., 6/5/2020, n. 8494; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresì Cass., 24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775 ], e regola (art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295), la *buona fede oggettiva* o *correttezza* è invero anche *criterio* di *determinazione* della *prestazione contrattuale*, costituendo invero fonte - altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale v. la citata Cass., 27/11/2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. ( in relazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n. 1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9/11/1998, n. 11264 ) - di *integrazione del comportamento dovuto* (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio [che non si sostanzia cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422) ].

L'impegno imposto dall'obbligo di *buona fede oggettiva* o *correttezza* va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), dovendo valutarsi alla stregua della *causa concreta* del contratto ( cfr. Cass., 6/5/2020, n. 8494; Cass., 29/1/2013, n. 2071 ).

La *diligenza* designa invece la misura dello sforzo diligente dovuto nell'adempimento dell'obbligazione ( v. Cass., 20/8/2015, n. 16990, e, da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8496 ).

Atteso che la diligenza ( la quale, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità, la perizia in particolare sostanziandosi nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale



o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta: v. Cass., 31/5/2006, n. 12995, nonché, da ultimo, Cass., 15/6/2018, n. 15732; Cass., 29/8/2019, n. 21775 e Cass., 6/5/2020, n. 8496 ) deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, 2° co., c.c.), si è al riguardo precisato che la detta *normalità* deve essere valutata in ragione della diligenza media richiesta ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c. dalla specifica natura e dalle peculiarità dell'attività esercitata ( cfr., da ultimo, Cass., 15/6/2018, n. 15732 e Cass., 29/8/2019, n. 21775 ).

A tale stregua, se l'impegno dal medesimo dovuto si profila superiore a quello del comune debitore, esso va viceversa considerato come corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo *standard* professionale della sua categoria, tale *standard* valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità.

Con particolare riferimento al professionista, e *a fortiori* allo specialista, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che al medesimo è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi, giacché ai diversi gradi di specializzazione corrispondono diversi gradi di perizia, sicché può distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria ( cfr., con riferimento alla diligenza professionale del medico c.d. "strutturato", Cass., 13/4/2007, n. 8826. Cfr. altresì, da ultimo, Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 15/6/2018, n. 15732 ).

La difficoltà dell'intervento e la diligenza professionale vanno dunque valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria

adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto ( se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo ); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente, se manca l'urgenza di intervenire, di rivolgersi ad altro professionista ( cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318 ).

Anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalità va infatti calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui è chiamato a prestare la propria opera professionale. E lo spostamento verso l'alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado di tenuità della colpa (cfr. Cass., 7/8/1982, n. 4437), con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non è (cfr. Cass., 5/7/2004, n. 12273; Cass., 2428/90).

Va allora ribadito che in ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata (cfr. Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass., 21/6/1983, n. 4245) il debitore è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera affidatagli, dovendo adottare (anche) tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto.

Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il conferente l'incarico e i terzi fanno affidamento, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.

Affidamento tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista ( nonché la qualità organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale ).

Va pertanto confermato che la responsabilità del professionista deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività

professionale ( v. Cass., 9/11/2006, n. 23918), in ragione della violazione della misura della dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c. adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso ( v. già Cass., 13/4/2007, n. 8826 ).

Come si è da questa Corte già avuto modo di porre in rilievo, i limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di responsabilità contrattuale (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533), presupponendo questa l'esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell'ordinaria diligenza.

Una limitazione della misura dello sforzo diligente dovuto nell'adempimento dell'obbligazione, e della conseguente responsabilità per il caso di relativa mancanza o inesattezza, non può farsi discendere nemmeno dalla qualificazione dell'obbligazione in termini di "obbligazione di mezzi" (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 13/4/2007, n. 8826), nel caso peraltro nemmeno configurabile.

Né, al fine di salvare la distinzione dogmatica in argomento, può d'altro canto valere il richiamo a principi propri di altri sistemi, come quello di *common law* della c.d. evidenza circostanziale o *res ipsa loquitur* ( per il quale v. invece Cass., 16/2/2001, n. 2335; Cass., 19/5/1999, n. 4852, Cass., 22/1/1999, n. 589 ).

La riconduzione dell'obbligazione professionale nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c. ha invero i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio, sicché all'art. 2236 c.c. non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, incombando in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto ( v. già Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488 ).

Orbene, di tali principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatta invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove, nel confermare sul punto la pronunzia del giudice di 1° grado, ha affermato che <<in violazione del dovere di buona fede o correttezza nell'esecuzione del contratto e degli obblighi derivanti ex art. 2597 c.c. dall'erogazione di un servizio pubblico in regime di monopolio ( d.lgs. 79/2009 ), Enel s.p.a. ha ... omesso di ripristinare la fornitura di energia senza giustificato motivo, considerato che tale riattivazione, previo raffronto tra il contratto di affitto di azienda e l'area servita dall'utenza o mediante mero sopralluogo e/o richiesta di chiarimenti all'Altomonte o alla affittuaria Capizzo, dati che eventualmente avrebbero potuto dimostrare che trattavasi di medesima area ( c.da Torregenna ) e medesima utenza contrassegnata dal medesimo codice n. 934978145, semplicemente volturata a nome di un terzo>>.

Nella parte in cui ha ulteriormente sottolineato come, <<posto che il contratto di utenza ha la natura di contratto di somministrazione continuata di energia elettrica ..., l'Ente è tenuto, secondo buona fede, all'esecuzione del rapporto, e a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l'onere di provare che l'interruzione della erogazione è dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella clausola contrattuale di esonero, espressamente sottoscritta dall'utente>>.

Là dove ha aggiunto che <<la disponibilità dell'energia elettrica da parte del somministrato presuppone la continua cooperazione dell'ente somministrante, consistente nell'erogazione ininterrotta dell'energia, sicché la posizione dell'utente appare riconducibile alla titolarità del diritto a conseguire, con continuità, l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la somministrazione del bene-energia>>.

Quanto in particolare al 3° motivo del ricorso principale, deve ulteriormente porsi in rilievo che, diversamente da quanto ivi lamentato, nell'impugnata sentenza la corte di merito non ha ignorato la distinzione tra danno evento e danno conseguenza, nel presente procedimento gli odierni controricorrenti e ricorrenti in via principale avendo in realtà domandato il risarcimento di voci di danno patrimoniale che pur se causalmente derivanti dallo stesso fatto generatore ( inadempimento contrattuale dell'Enel consistito

nell'illegittima sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica ) sono ontologicamente diverse ed autonome da quelle, di cui pure si compendia la categoria generale del danno patrimoniale ( cfr. Cass., 14/7/2015, n. 14645 ), sulla quale si è formato il giudicato.

Nel presente ( secondo ) procedimento è stato infatti domandato il ristoro di voci di danno da *lucro cessante* ( cfr., da ultimo, Cass., 3/6/2020, n. 10549 ) e il danno da *perdita di chance* (quest'ultimo in particolare inteso quale perdita attuale della possibilità di conseguire in futuro un determinato bene della vita: cfr. Cass., 12/12/2018, n. 22856; Cass., 20/11/2018, n. 29829; Cass., 15/2/2018, n. 3691; Cass., 12/6/2015, n. 12211) integranti *distinti diritti di credito*, rispetto alle voci di *danno emergente* già richieste nel (primo) procedimento definito con la suindicata pronunzia App. Palermo 18/4/2008 ( n. 522/2008 ).

Come più sopra posto in rilievo, il giudice di prime cure ha al riguardo espressamente affermato, senza che sul punto risultino essere state mosse censure, non esservi <<nel presente giudizio ... alcuna continenza di *petitum* e *causa petendi* con il precedente, afferendo la domanda risarcitoria a danni ben distinti da quelli liquidati con la citata sentenza del 2002, sia per tipologia ( gli uni danni emergenti, gli altri essenzialmente da lucro cessante e non patrimoniali ) che per contesto temporale di riferimento>>, conseguentemente escludendo la configurabilità di <<qualsivoglia abusiva parcellizzazione della tutela del diritto azionato>> ( pag. 17 della sentenza Trib. Marsala del 2014 ).

Trattasi infatti di danni conseguenza che nell'ambito del rapporto di durata di somministrazione in oggetto, pur se derivanti dal medesimo fatto generatore costituito dalla mancata irrigazione dei fondi rustici all'esito dell'asseritamente illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica in argomento, sono allegati come insorti o manifestatisi, diversamente da quelli il cui ristoro è stato dal danneggiato già a suo tempo domandato ed ottenuto, a distanza di tempo dal fatto d'inadempimento da cui causalmente derivano ( cfr., con riferimento a danni diversi da quelli da contagio, Cass., 27/2/2017, n. 4996 ).

Sotto altro profilo, attesa l'inammissibilità delle censure concernenti -al di là della formale intestazione dei motivi- l'asseritamente erronea valutazione delle emergenze processuali, a tale stregua risultando invero non osservato il principio affermato da questa Corte secondo cui la valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova invero oggetto delle censure di cui all'odierno ricorso è disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa erroneità ridondando quale vizio ex art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non già dal riesame degli atti di causa ( cfr., in particolare, Cass., 21/11/2018, n. 10817 ), va affermata l'infondatezza delle doglianze mosse in ordine all'operata liquidazione dei danni.

Deve al riguardo sottolinearsi come la corte di merito abbia espressamente osservato che, nel liquidare il <<danno patrimoniale da lucro cessante e da perdita di *chance*>> domandato nel presente (secondo) procedimento, <<sulla base di quanto accertato in sede di CTU, all'esito di un ragionamento logico ed applicativo di criteri tecnico-scientifici immuni da censure>>, il giudice di prime cure è invero pervenuto a conclusioni <<non difformi>> da quelle indicate negli <<elaborati peritali dei CTU nominati in sede di due precedenti procedimenti di accertamento tecnico preventivo del 1993>>, i quali <<hanno fotografato lo stato dei luoghi al momento del distacco di energia, avvenuto in data 17/8/1993, e ... fornito la prova del fatto che l'azienda Agricola dell'Altomonte fosse ampiamente coltivata>>.

Ha altresì sottolineato che il CTU nominato dai giudici di merito nel presente procedimento, <<dopo analitica descrizione dei tre appezzamenti di terreno serviti dalla alimentazione elettrica successivamente interrotta e dopo avere escluso, *ratione temporis*, le porzioni di fondo agricolo concesse in affitto ed in comodato a soggetti terzi, nonché la circostanza che l'Altomonte avrebbe potuto usufruire del contratto di fornitura del terzo affittuario Capizzo Antonina -per le evidenti caratteristiche di potenza delle elettropompe in uso alla stessa- ha provveduto al calcolo del reddito complessivo medio totale dell'azienda agricola condotta dall'odierno appellato dal 1993/1994 al 2007/2008, quantificandolo in euro 4.511.425,03>>.

A tale stregua, nel liquidare l'ammontare di risarcimento dei danni i giudici di merito hanno fatto riferimento alle risultanze della CTU espletata nel presente ( secondo ) procedimento, e non già nel precedente.

Quanto alle contestazioni sulle emergenze di quest'ultima CTU, le ricorrenti in via principale non tengono invero in debito conto che *ivi* risulta affermato essersi ritenuto presuntivamente che fosse stato mantenuto <<lo stesso indirizzo produttivo ortofrutticolo>> e <<la stessa destinazione colturale>>, e in ordine a tali circostanze non risultano invero formulate contestazioni e deduzioni in contrario.

Emerge evidente, a tale stregua, come le deduzioni degli odierni ricorrenti in via principale si risolvano in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito ( cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 ).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).

Con particolare riferimento al 4° e al 5° motivo del ricorso incidentale, va sotto ulteriore profilo infine osservato che, come dall'odierno controricorrente e ricorrente incidentale fondatamente censurato, nel riformare la sentenza di 1° grado la corte di merito ha rideterminato l'ammontare della somma dovuta all'odierno ricorrente in via incidentale omettendo invero di pronunciare ( anche ) in ordine agli interessi e alla rivalutazione monetaria, già accordati dal giudice di prime cure, non potendo d'altro canto ritenersi, in difetto di specifica indicazione al riguardo, che trattisi di liquidazione dal giudice operata all'attualità.

All'accoglimento nei suindicati termini al 4° e al 5° motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi nonché il ricorso in via principale, consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il 4° e il 5° motivo del ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione ai motivi accolti del ricorso incidentale l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione.

Roma, 6/7/2020

Il Presidente

